

COMUNE DI CAMPOFRANCO

^^^^^^^^^^

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/03/2018

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo e perfezionamento del ravvedimento operoso

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.;

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- a. Imposta Municipale Propria (IMU),
- b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- c. Tributo sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI),
- d. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.

2. Per il tributo sui rifiuti (TARI), per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per i quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere richiesto all'ufficio tributi.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia o dichiarazione tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.
- c. denunce o dichiarazioni infedeli.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

- per omesso/tardivo versamento sanato **nei primi 14 giorni** successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un quindicesimo di un decimo del minimo (1/15 di 1/10) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello **0,1% per ogni giorno di ritardo**;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,10 %	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6 %	0,7%	0,8%	0,9%	1 %	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

Ravvedimento breve:

- per omesso/tardivo versamento sanato **dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo** alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo, cioè pari all'**1,50% dell'imposta**;

Ravvedimento medio:

- per omesso/tardivo versamento, sanato **dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo** alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9) del minimo, cioè pari all'**1,67% dell'imposta**;

Ravvedimento lungo:

- per omesso/tardivo versamento, sanato **successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno** dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al **3,75% dell'imposta**;

Ravvedimento entro due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito **entro due anni dall'omissione o dall'errore**, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al **4,29% dell'imposta**;

Ravvedimento oltre due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al **5% dell'imposta**;

Ravvedimento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione:

- per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo, cioè pari al **10% per l'omessa dichiarazione e al 5% per l'infedele dichiarazione**;

- per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8) del minimo, cioè pari al **12,50% per l'omessa dichiarazione e al 6,25% per l'infedele dichiarazione**;

- per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, cioè pari al **16,65% per l'omessa dichiarazione e al 8,33% per l'infedele dichiarazione**.

Art. 7

Calcolo e perfezionamento del ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione, detto importo è determinato sommando:

a. la somma omessa,

b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2018.

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI

Sanzione ridotte caso per caso

Il Regolamento distingue la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento con riferimento all'omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione.

Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento	1/6 del 30%	5%

Sanzione ridotta per omessa dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione	1/6 del 100%	16,65%

Sanzione ridotta per infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 50%	5%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 50%	6,25%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione	1/6 del 50%	8,33%